

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Uso non conforme (probabilmente) dell'intelligenza artificiale: argomentazioni basate su oltre 30 sentenze inesistenti, sì all'art. 96 c.p.c. perchè è negligenza grave

A supporto delle argomentazioni espresse in tali motivi l'appellante cita una cospicua mole di provvedimenti giudiziali emessi dalle più disparate autorità che, come osservato da parte appellata, non trovano riscontro nelle più comuni banche dati informatiche del paese, probabile frutto di manipolazione di programmi di intelligenza artificiale.
E' applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c.

Corte di Appello di Ancona, sentenza del 11.6.2026

...omissis...

Pur premessi tali profili di inammissibilità del gravame, si andranno ad esaminare, comunque, per completezza, i motivi di appello.

Prima dell'esame analitico degli stessi, si premette che a supporto delle argomentazioni espresse in tali motivi l'appellante cita una cospicua mole di provvedimenti giudiziali emessi dalle più disparate autorità che, come osservato da

parte appellata, non trovano riscontro nelle più comuni banche dati informatiche del paese, probabile frutto di manipolazione di programmi di intelligenza artificiale.

1.- Con il primo motivo, l'appellante lamenta, non più che la sospensione disposta dal 23.10.2021 sarebbe stata adottata da organo privo di potere, quanto, invece, che "la prosecuzione della sospensione nei confronti della Parte_1 dopo il 26/11/2021 è invece stata adottata da un soggetto privo di potere, qual è nella fattispecie, l'appellata in funzione di datore di lavoro", ciò in ragione dell'intervenuta modifica dell'art. 4 D.L. 44/2021 ad opera del D.L. 26 novembre 2021 n. 172 (in vigore dal 27.11.2021). Ebbene, è vero che tale disposizione ha operato una scissione delle competenze di accertamento in ragione della categoria di appartenenza dell'interessato, prevedendo per la categoria degli infermieri (e degli altri professionisti sanitari ordinistici) che il soggetto accertatore divenisse l'ordine professionale competente per territorio, mentre in precedenza, i provvedimenti di accertamento e sospensione venivano adottati dall'Azienda sanitaria territorialmente competente.

La norma, tuttavia, nulla dispone in merito ai provvedimenti di accertamento e sospensione già emanati i quali, dunque, si ritiene dovessero restare pienamente validi poiché la competenza va valutata con riferimento al momento di adozione dell'atto. Sarebbe, d'altronde, irrazionale e contrario allo spirito della legge, volto a semplificare gli adempimenti in materia, ritenere che quanto fatto fino a novembre 2021 dovesse porsi nel nulla, per ricominciare tutto daccapo, con conseguente dispendio di risorse e tempo.

Peraltro, come osservato da parte appellata, "il provvedimento di accertamento non è costitutivo limitandosi a prendere atto di una situazione giuridica già prodottasi per legge. Pertanto, il mutamento del soggetto accertatore non incide in alcun modo sulla validità dell'accertamento già verificato. Inoltre, il D.L. 172/2021 non contiene alcuna disposizione di invalidazione, caducazione o rinnovazione degli atti precedenti. Manca, in sostanza, qualsiasi previsione di riedizione dell'accertamento e riadozione ex novo del provvedimento".

Il motivo deve, dunque, ritenersi palesemente infondato.

2.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta illegittimità della sospensione comminata anche per il periodo compreso tra il 23/10/2021 al 26/11/2021 per mancata partecipazione necessaria dell'OPI.

La tesi non ha, tuttavia, fondamento normativo.

L'art. 4 D.L. 44/2021, vigente *ratione temporis*, prevedeva unicamente che l'Ordine professionale fosse tenuto ad elaborare gli elenchi degli iscritti da inviare alla regione o alla provincia autonoma, che al medesimo fosse comunicato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dell'Asl (o Asur nelle CP_1 e che fosse l'Ordine professionale a comunicare all'interessato il provvedimento di sospensione. Ebbene, al datore di lavoro non veniva demandato alcun obbligo di coinvolgimento dell'Ordine professionale nella procedura di sospensione, essendo questa, peraltro, di competenza dell'azienda sanitaria locale, derivando la sospensione di diritto dall'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Laddove, dunque, fosse vero che l'Ordine professionale non fosse stato notiziato della sospensione della lavoratrice, legittimato a sollevare tale omissione potrebbe essere soltanto l'Ordine pretermesso e, comunque, si tratterebbe di omissione non imputabile al datore di lavoro, unico citato in questo giudizio.

L'omissione, in ogni caso, mai potrebbe comportare l'annullamento della sospensione, la quale deriva, di diritto ed in modo automatico, dall'accertamento disposto dall'Asur.

3.- Del tutto infondato è anche il terzo motivo di appello che denuncia la sproporzione della misura anche in considerazione delle condizioni patologiche della lavoratrice.

Come detto, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è conseguenza unica e necessitata prevista per legge scaturente dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale. Non è dato, poi, comprendere come l'eventuale situazione patologica della dipendente potrebbe influire su tale sospensione, essendo, a maggior ragione, tanto più giustificata la sospensione di una lavoratrice malata, laddove, per assenza di vaccinazione, la stessa è più esposta a contrarre il Covid nell'ambiente ospedaliero, ove notoriamente il virus era più diffuso.

4.- Anche il quarto motivo di appello presenta profili di inammissibilità, in quanto

proposto senza avere previamente censurato la sentenza laddove non ha indicato la contestazione in merito alla mancanza di prova del repectage quale oggetto del giudizio. La questione è stata, infatti, affrontata in sentenza in maniera solo incidentale prendendo in esame unicamente l'obiezione mossa dalla lavoratrice circa il permesso a lei concesso, in costanza di sospensione, di seguire un tirocinio formativo all'interno degli stessi locali ospedalieri fino al 17 novembre 2021.

Tale ultima questione, su cui ritorna l'appellante, non appare, tuttavia, determinante atteso che non è dato sapere in cosa consistesse tale tirocinio, nonché le ragioni del permesso accordato (il relativo provvedimento non è stato prodotto), peraltro, solo inizialmente, venendo lo stesso revocato poco dopo.

In ogni caso, il permesso concesso per seguire il tirocinio non può comportare, di per sé, prova dell'esistenza di un posto di lavoro disponibile, idoneo ad evitare il contagio, essendo, all'evidenza, diversa l'attività svolta in tirocinio da quella svolta nell'esercizio delle proprie mansioni professionali.

Per il resto, l'azienda sanitaria, tramite la produzione prodotta in atti, ha dimostrato di avere nominato una apposita Commissione Multidisciplinare che precisava i seguenti criteri per qualificare il basso rischio di diffusione del contagio, ai sensi del D. Lgs. 21/2008: "- lavoro fuori dalle aree sanitarie. Per aree sanitarie si intendono i reparti e ogni altro luogo dove è presente l'utenza, tra i quali gli ambulatori; - lavoro, se al chiuso, in un luogo privo di attività con pubblico/utenza e privo di contatti con altri operatori. Il soggetto potrà quindi lavorare solo in stanze singole; - assegnazione ad attività da effettuarsi all'aperto con uso della mascherina e nel rispetto della distanza di almeno 1 metro. Allo stato attuale non si evidenziano 14 prestazioni lavorative svolgibili all'aperto. Ci si riserva di verificare i fabbisogni emergenti in tale area; - svolgimento di prestazione lavorativa in smartworking".

In questo quadro, andando ad analizzare la posizione della lavoratrice ricorrente, la Commissione Multidisciplinare rilevava l'assenza di disponibilità di stanze da adibire all'utilizzo da parte di un singolo operatore, come anche non evidenti le prestazioni lavorative svolgibili in aree esterne (doc. 18 e doc. 19 – fascicolo di primo grado del resistente), così concludendo per l'impossibilità di adibire la dipendente a mansioni diverse da quelle di appartenenza, che non implicassero il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ebbene, in relazione a tali allegazioni alcuna specifica contestazione ha mosso l'originaria ricorrente la quale si è limitata a contestare genericamente l'accertamento compiuto dalla Commissione multidisciplinare, senza prendere precisa posizione sul merito dello stesso (se non in qualche modo, tardivamente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione). D'altronde, appare intuibile che non vi fossero posti di lavoro disponibili all'esterno, così come appare evidentemente improbabile l'esistenza di stanze singole ove, eventualmente, adibire l'infermiere ad attività amministrativa, senza, peraltro, consentirgli il contatto con altro personale o utenza. Anche tale motivo di appello va, in conclusione, respinto, dovendo, dunque, trovare conferma la sentenza di primo grado.

Quanto al regolamento delle spese di lite del presente grado, le stesse vanno poste a favore della parte vittoriosa, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art. 92 comma 2 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca ovvero qualora vi siano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, che qui non si rilevano.

Va, infine, analizzata la domanda della parte appellata di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 ovvero ex art. 96 co. 3 c.p.c..

Se l'istanza ex comma 1 non appare accoglibile per assenza di allegazione del danno subito, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per disporre la condanna dell'appellante ai sensi del comma 3.

Come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 29831/2023) "Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di

diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda".

Orbene, nel caso in esame, si ravvisa la mala fede o, quanto meno, la colpa grave della parte appellante soccombente che, oltre a formulare motivi di appello, sostanzialmente inammissibili per violazione del divieto di nova e, comunque, palesemente infondati, ha offerto a supporto della propria posizione un corredo giurisprudenziale (costituito da ben 36 precedenti) inesistente ovvero inconferente con quanto pretesamente affermato.

Non si è trattato di un "errore tecnico di trascrizione dei numeri delle specifiche sentenze" come sostenuto dall'appellante nelle proprie note ex art. 127 ter c.p.c., tant'è che nessuna delle pronunce citate viene prodotta per esteso né vengono corrette le citazioni di cui all'atto di appello. Nelle ultime note depositate si perpetua la grave negligenza continuandosi a citare sentenze della Cassazione che sono, sì, esistenti, ma che non affermano assolutamente i principi allegati (v. a mò di esempio, Cass. 16002/2009 che riguarda una ipotesi di cessione di azienda e valore di avviamento, Cass. 18698/2014 in materia di vendita in cui il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, inconferenti rispetto ai principi allegati in materia di atti emanati in carenza di poteri). Addirittura, nelle note conclusionali si riesuma la domanda di risarcimento danni, già proposta in primo grado e dichiarata nulla nella sentenza impugnata (par. 2.1), senz che sul punto sia stato proposto motivo di appello.

Tali considerazioni portano a concludere che la proposizione dell'appello costituisca abuso del processo non tanto e non solo per l'infondatezza in sé delle tesi prospettate quanto per la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, come platealmente dimostrato dalla citazione di oltre 30 precedenti giurisprudenziali di cui non si sono previamente verificati i contenuti.

In via equitativa, la somma da attribuire alla parte vittoriosa va quantificata nella metà delle spese di lite del presente grado, a cui va aggiunta la condanna a corrispondere la somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Si dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo così provvede:

A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;

B. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

C. Condanna l'appellante a corrispondere all'appellata l'ulteriore somma di euro 2.000,00 a titolo di responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. nonché a corrispondere la somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende;

D. Dichiaro, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Così deciso in Ancona, 21 maggio 2026

La Consigliera est. Il Presidente

Dott.ssa Arianna Sbanò Dott. Luigi Santini

Per approfondimenti:

[Uso non conforme dell'intelligenza artificiale da parte degli Avvocati, ecco i 3 orientamenti](#)